**TRIBUNALE DI NAPOLI**
**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Antonella Filomena Sarracino ha pronunciato, ex art. 429 cpc, dando lettura delle ragioni di fatto e diritto, all'udienza del 13/10/2016 la seguente

***SENTENZA***

all'esito della discussione e delle conclusioni rassegnate dalle parti, nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO 20111/2015,
avente ad oggetto: diritto all'incentivo all'esodo

***TRA***

VICIDOMINI EMILIO, cf. VCDMLE52L26G964N, rappresentato e difeso come in atti dall'avv.to MILETTI SCAMARDELLA NUNZIO, con il quale elettivamente domicilia, come in atti

*RICORRENTE*

***E***

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t.

*RESISTENTE CONTUMACE*

CONCLUSIONI: *come in atti.*

## *FATTO E DIRITTO*

Con ricorso depositato in data 25.9.2015 l'epigrafata parte ricorrente chiedeva:
*di accertare e dichiarare il suo diritto –previa disapplicazione della Deliberazione della Giunta della Regione Campania nr. 535 del 2.7.2010- a vedersi corrispondere dalla regione Campania la somma di € 20.000 pattuita per l'uscita dal bacino LSU avvenuta il 31 agosto 2010, come si evince dall'attestato rilasciato dal Comune di Pozzuoli in data 16 luglio 2015 e –per l'effetto- condannare la regione Campania al pagamento della somma di € 20.000 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (…)* con vittoria delle spese di lite con attribuzione (ed esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. cpc per il caso di soccombenza).



Firmato Da: SARRACINO ANTONELLA FILOM Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9b577

La resistente –pur ritualmente evocata in giudizio- rimaneva contumace.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, depositate note, discussa la causa, la stessa viene decisa con la lettura della presente sentenza in udienza.

La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito brevemente indicate.

Con decreto nr. 81 del 21.4.2010 (cfr. in atti) veniva approvato dalla Regione l'avviso pubblico per l'esodo incentivato degli LSU, con predisposizione anche della relativa domanda e con previsione di un incentivo all'esodo nella misura di € 20.000.

Veniva altresì precisato dalla Regione che (cfr. in atti allegato A alla indicata delibera) coloro che avessero già presentato istanza di rinunzia volontaria alle attività socialmente utili non avrebbero dovuto ripresentarla.

Nel citato documento viene altresì espressamente indicato che –a tal uopo- "il settore Or.Me.L. ha già provveduto a stilare un elenco di coloro che hanno in precedenza presentato domanda che, previo apposito Decreto dirigenziale si intenderà accolta a meno di espressa rinunzia dell'interessato entro 10 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sul Burc".

Il ricorrente ha documentato che egli aveva già presentato in data 8.1.2010 domanda all'Or.Me.L. di accesso al contributo per rinunzia volontaria alle attività socialmente utili (cfr. in atti) e successivamente (utilizzando l'allegato B ovvero il modello predisposto dalla stessa Regione ) in data 5.5.2010 ha confermato di accettare i termini e le condizioni della fuoriuscita dal bacino così come previsti dalla Regione e di voler quindi fuoriuscire dal bacino LSU, rinunziando alla prosecuzione delle attività socialmente utili, chiedendo pertanto e conseguentemente l'erogazione del contributo economico previsto.

Nella contumacia della Regione, che non ha ritenuto di offrire ulteriori elementi (altre eventuali delibere, atti regionali che avrebbero potuto



Firmato Da: SARRACINO ANTONELLA FILOM Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9b577

mutare l'angolo prospettico della decisione, etc.), sulla scorta della sola documentazione prodotta in atti da parte resistente, la domanda va accolta.

Ed infatti, rispetto alla proposta (l'avviso pubblico del 21.4.2010), la accettazione con richiesta di erogazione dell'incentivo all'esodo del ricorrente del 5.5.2010 (cfr. in atti) determina la perfezione della fattispecie radicando il diritto della parte istante alla percezione dell'incentivo.

Di qui l'irrilevanza, rispetto all'accordo già perfezionato della delibera di Giunta regionale nr. 533 del 2.7.2010 con la quale veniva disposta la sospensione in sede di autotutela del pagamento dell'incentivo.

Detta sospensione non può evidentemente assumere alcun rilievo rispetto alle fattispecie già esaurite nelle quale l'incontro dei consensi era già intervenuto anteriormente alla delibera di sospensione in autotutela determinando il raggiungimento dell'accordo come è avvenuto nel caso in esame.

La domanda va allora accolta nei termini indicati in dispositivo con condanna della regione resistente al pagamento dei soli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti (31.8.2010 data di fuoriuscita del ricorrente dal bacino degli LSU) e fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

***P.Q.M.***

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

1) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 20.000 oltre interessi legali dal 31.8.2010 e fino al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese legali, liquidate in complessivi € 2300,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione in favore del procuratore in epigrafe indicato.

Napoli, 13/10/2016

Il Giudice del lavoro
*(dott.ssa Antonella Filomena Sarracino)*



Firmato Da: SARRACINO ANTONELLA FILOM Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9b577

Firmato Da: SARRACINO ANTONELLA FILOM Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9b577